

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2664-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAURICELLA, PAGANO, CALABRÒ, CAPODICASA, CARELLA,
FEDI, FOLINO, GANDOLFI, GASPARINI, GRASSI, GULLO, IORI,
MONGIELLO, ROMANINI, SCOPELLITI, ZARDINI**

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici

Presentata il 13 ottobre 2014

(Relatore: **BERRETTA**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2664 Lauricella, recante « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici »;

evidenziato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione (« giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento penale »), ambito riservato alla potestà legislativa statale esclusiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici » (C. 2664 Lauricella),

premesso che:

il furto di materiale in danno di infrastrutture energetiche, di trasporto e di telecomunicazioni è divenuto una pratica sistematica, controllata da organizzazioni criminali, che sta arrecando gravi danni all'economia e alle aziende del Paese;

in particolare, il furto del rame, alimentato anche dall'impennata dei prezzi del rame stesso nelle borse mondiali, colpisce negli ultimi anni con sempre maggior frequenza le società operanti nel settore dei trasporti, oltre che quelle operanti nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Ciò ha comportato che la frequenza dei furti, in particolare sulle linee ferroviarie, ha assunto proporzioni

rilevanti, con conseguenze sia di tipo patrimoniale, sia in ordine all'efficienza del servizio di trasporto, in quanto determina pesanti ritardi nella circolazione dei treni e forti disagi per i viaggiatori;

la proposta di legge è volta a rendere tale reato, già presente nell'ordinamento come circostanza aggravante della fattispecie del furto, una fattispecie autonoma, inasprendone le sanzioni, anche al fine di sottrarre al bilanciamento delle circostanze la determinazione della sanzione stessa da parte del giudice;

la fattispecie in esame viene integrata con il reato di associazione per delinquere e vengono previsti i necessari coordinamenti con le fattispecie di arresto in flagranza di reato e di ricettazione;

la proposta appare pienamente condivisibile e atta a contrastare più efficacemente il fenomeno dei furti di materiale sottratto alle infrastrutture necessarie per la prestazione di servizi pubblici essenziali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 624-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 624-*ter.* — (*Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione*). — Chiunque si impossessa di componenti metalliche o di altro materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica è punito con la reclusione da un anno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 »;

b) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-*ter* e 648 si applica la reclusione da tre a otto anni »;

c) all'articolo 625, primo comma, il numero 7-*bis*) è abrogato;

d) all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, le parole: « di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*) » sono sostituite dalle seguenti: « di furto in danno di infrastrutture, previsto dall'articolo 624-*ter* ».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-*bis*, le parole: « 416-*bis* e 630 » sono sostituite dalle seguenti: « 416-*bis*, 624-*ter* e 630 »;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. *Identico:*

a) *identico:*

« ART. 624-*ter.* — (*Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione*). — Chiunque si impossessa di componenti metalliche o di altro materiale **sottraendoli dalle** infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica è punito con la reclusione da un anno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 »;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

2. *Identico.*

a) all'articolo 51, comma **3-*quinties***, **dopo la parola: « 414-*bis*, » sono inserite le seguenti: « 416, ottavo comma, »;**

b) all'articolo 380, comma 2:

1) alla lettera e), le parole: « nonché 7-bis), » sono soppresse;

2) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

« e-ter) delitto di furto in danno di infrastrutture di cui all'articolo 624-ter; ».

b) *identica.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

